ASSOLOMBARDA

Credito d'imposta transizione 5.0

Agevolazione

Il credito d'imposta transizione 5.0 è stato introdotto dall'art. 38 delDL 19/2024 , convertito in L. 56/2024,per favorire, nel biennio 2024-2025,gli investimenti in progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.Le disposizioni attuative saranno definite con un apposito Decreto del Mimit al momneto non ancora pubblicato.

Questa nuova agevolazione rappresenta un'evoluzione delcredito d'imposta per i beni strumentali previsto dal Piano Transizione 4.0, che continua comunque a trovare applicazione con le regole stabilite dallaL. 178/2020 (art. 1, commi 1051 - 1063).

Credito d'imposta transizione 5.0

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta transizione 5.0 tutte le imprese residenti in Italia – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale – che negli anni 2024 e 2025:

effettuano nuovi investimenti in strutture produttive localizzate in Italia,
nell'ambito di progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.
Sono escluse dall'agevolazione le imprese sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).

La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d'imposta transizione 5.0

Investimenti agevolabili

Il credito d'imposta transizione 5.0 agevola gli investimenti in beni 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti hanno una capacità "trainante": aprono, infatti, alla possibilità di agevolare due ulteriori tipologie di investimento: i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e la formazione del personale dipendente sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed ecologica (investimenti "trainati").

Beni 4.0(allegati AeB, L. 232/2016) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentono di ottenere unariduzione dei consumi energeticidella struttura produttiva (almeno 3%) o dei processi (almeno 5%).	Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili(eccetto biomasse), inclusi gli impianti per stoccaggio dell'energia prodotta. il Decreto attuativo del Mimit dovrà individuare ilcosto massimoagevolabiledegli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in euro/kw) e dei sistemi di accumulo (in euro/kwh). Gli impianti fotovoltaici sono agevolabili solo se hanno moduli prodotti in UE ad alta efficienza energetica (≥ 21,5%). Il costo di tali impianti, ai fini del calcolo dell'agevolazione, può essere maggiorato (del 20% se efficienza≥ 23,5%, del 40% se efficienza≥ 24%).
Software per l'efficientamento energetico Software gestionali(solo se acquistati unitamente a software per l'efficientamento energetico)	Spese per laformazionedel personalefinalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti complessivi e fino a un massimo di 300.000 euro).
Credito d'imposta transizione 5.0 - Investimenti agevolabili	

Investimenti "trainanti"	Investimenti "trainati"

Credito d'imposta transizione 5.0

Aliquote

Le aliquote agevolative del credito d'imposta transizione 5.0 dipendono dalla dimensione dell'investimento e dalla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi.

Scaglioni (per anno)	3%≤R≤6%(struttura) 5%≤R≤10%(processo)	6%<R≤10%(struttura) 10%<R≤15%(processo)	R>10%(struttura) R>15%(processo)
Fino a 2,5 € mil	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 € mil	15%	20%	25%
Da 10 a 50 € mil	5%	10%	15%

Credito d'imposta transizione 5.0 -Aliquote agevolative 2024 e 2025	
Dimensione investimento	Riduzione consumi energetici (R)

La riduzione dei consumi energetici, riproporzionata su base annuale, è calcolata:

con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, "al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico". Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno "scenario controfattuale".

Credito d'imposta transizione 5.0

Procedura di accesso

Per accedere al credito d'imposta transizione 5.0 occorre inviare al GSE, attraverso un'apposita piattaforma, una serie di comunicazioni e certificazioni (vd. tabella).

Comunicazione iniziale e certificazione energetica ex ante	La comunicazione iniziale contiene la descrizione del progetto di investimento (con il relativo costo) e serve per "prenotare" il credito d'imposta. Deve essere inviata unitamente alla certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici ottenibile dai beni 4.0.
Comunicazioni periodiche	Le comunicazioni periodiche servono ad aggiornare il GSE sullo stato stato di avanzamento dell'investimento e sono finalizzate a segnalare eventuali variazioni del credito d'imposta precedentemente "prenotato" (l'importo può variare solo in diminuzione)
Comunicazione finale e certificazione energetica ex post	La comunicazione finale serve per confermare il completamento dell'investimento e deve essere inviata unitamente alla certificazione ex post che attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto previsto nella certificazione ex ante.
Comunicazioni e certificazioni energetiche	

Le certificazioni sono rilasciate davalutatori indipendentiche saranno individuati dal Decreto attuativo del Mimit. Tra i soggetti abilitati sono in ogni caso ricompresigli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e leEnergy Service Company (ESCo).I costi della certificazione sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta – solo per le piccole e medie imprese – nel limite di10.000euro.

Sono previsti, inoltre, i seguenti adempimenti:

l'attestazionedi avvenuta interconnessione, nonché di congruità e pertinenza dei costi sostenuti;
l'indicazione della norma agevolativa(art. 38 del DL n. 19/2024)nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati;
lacertificazione contabiledei costi rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. I costi di tale

certificazione sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta – solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti – per un importo non superiore a5.000euro.

Credito d'imposta transizione 5.0

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, decorsi5 giornida quando il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie.

La compensazione del credito (anche in unica soluzione) deve avvenire entro il31 dicembre 2025.L’eventuale importo non compensato entro tale data si può riportare in avanti e utilizzare incinque quoteannuali di pari importo.

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è soggetto ai limiti sulle compensazioni e non è imponibile ai fini Ires e Irap.

Credito d'imposta transizione 5.0

Cumulabilità

Il credito d’imposta transizione 5.0non è cumulabilecon:

il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 (L. 178/2020),
il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica (DL 124/2023, art. 16).
È invececumulabilecon altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche l’aiuto derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.